



**Modifica e integrazione Ordinanza n. 45 del 21.10.2022 – Ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento sul territorio del Comune di Codogno - posticipo dell'attivazione al 4 novembre 2022**

**IL SINDACO**

Premesso che l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020 individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Codogno è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

**Visti:**

- gli artt. 7 e 9 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020, che, per la Zona climatica di Codogno (Zona E), stabiliscono che:
  - l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto del limite di ore 14 giornaliere di funzionamento, articolate anche in due o più sezioni, dal 15 ottobre al 15 aprile;
  - il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, riducendo altresì di 1°C i valori di temperatura dell'aria indicati all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i

periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Regolamento UE 2022/1369 del 05 agosto 2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

#### **Richiamata:**

- l'Ordinanza sindacale n. 45 del 21/10/2022 avente a oggetto "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del comune di Codogno - posticipo dell'attivazione al 29 ottobre 2022";

#### **Considerato:**

- che le temperature registrate in questi giorni in Codogno continuano a essere insolitamente alte per la stagione, con persistenza di una fase di caldo anomalo che interessa l'intero continente europeo; per l'Italia si registra un'anomalia marcata, soprattutto il centro-nord;
- che il Comune di Codogno è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- che l'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

**Ritenuto** pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e dell'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020;

**Visti:**

- l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380 del 2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
- l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020
- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022;
- il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022;

**Considerato** che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 4 novembre 2022.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**ORDINA ALTRESÌ**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (o dalla notifica), ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

## **DISPONE**

che il competente Servizio Gestione del Territorio, S.U.E. e Patrimonio provveda per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

Codogno, 27 ottobre 2022

**IL SINDACO**

Francesco Passerini

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 27 ottobre 2022 all'11 novembre 2022